



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

Caserta, data del protocollo

Circ. n. 13/Reg.

All. 3

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
(per il successivo inoltro ai Direttori dei Distretti Sanitari)

CASERTA

AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI
CASERTA

ALLA QUESTURA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

CASERTA

AL COMANDO MILITARE DEL CENTRO DOCUMENTALE
AL COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI CASERMA FERRARI -ORSI
AL COMANDO 21°REGGIMENTO GUASTATORI CASERMA AMICO
ALLA SCUOLA SPECIALISTI A.M.S.S.A.M.

CASERTA

AL COMANDO 17° REGGIMENTO "FERRARA" RAV CASERMA SALOMONE

CAPUA

AL COMANDO AEROPORTO MILITARE 9° STORMO F. BARACCA

GRAZZANISE

AL COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLA DIREZIONE DELLE CASE CIRCONDARIALI E DI RECLUSIONE

ARIENZO

AVERSA

CARINOLA

SANTA MARIA CAPUA VETERE

AL COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA

CASERTA



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

Oggetto: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Campania di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di persone di avvalersi di **procedure speciali**, cioè di esercitare il diritto di voto, **previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale**, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nell'ambito, ovviamente, dello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le seguenti categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel Comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio Comune o di altro Comune della regione Campania;
- gli scrutatori e il segretario del seggio - nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di ubicazione del seggio stesso - votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del proprio Comune;
- i rappresentanti di lista o dei candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori di un Comune della regione Campania;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori di un comune della regione Campania.

I predetti elettori vengono iscritti in calce alla lista della sezione e dei loro nominativi si prende nota nel verbale.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

Ai sensi dell'art. 1, lettera *f*) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 – il quale richiama, tra l'altro, l'art. 49 del T.U. n. 361/1957 e successive modificazioni - i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione di un Comune della regione Campania in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, **solo se elettori di un Comune della regione Campania.**

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

A norma dell'art. 1 primo comma, lettera *f*), del decreto – legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 – il quale richiama l'art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – i naviganti (cioè marittimi o aviatori) che, per motivi di imbarco, alla data della votazione per le elezioni regionali (domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025) si trovino in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti e che siano in possesso della tessera elettorale personale, sono ammessi a votare per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel Comune della regione nel quale si trovino per motivi di imbarco, solo se, ovviamente, sono elettori di un Comune della regione Campania.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione** (sabato 22 novembre 2025), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato attestante che l'istanza/dichiarazione prodotta dal navigante è stata notificata al Comune di iscrizione elettorale del medesimo;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

(o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i “motivi di imbarco” prescritti dalla norma;

- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Al riguardo, i Sindaci dei Comuni di Castel Volturno e Mondragone vorranno trasmettere al rispettivo Ufficio Locale Marittimo l'unita nota datata 13/10/2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Elettorale Regionale con la quale sono stati trasmessi i modelli 256-AR -e il modello 256-bis (all.ti n. 1- 2 e 3).

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell'art. 1, primo comma, lettera *e*) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Campania nel cui ambito è ubicato il nosocomio.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del proprio comune, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

- a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono quindi compilare un elenco degli elettori ammessi a votare in ogni luogo di cura. Tale elenco, che consentirà ai presidenti degli uffici elettorali di sezione anche di conoscere il numero degli elettori ricoverati aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà essere consegnato per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136/1976, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (*cd. seggi volanti*), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei candidati, se designati presso la sezione, che ne abbiano fatto richiesta – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede, inoltre, la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le Amministrazioni comunali ed il Direttore Generale dell'ASL vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico – sanitarie di ricovero o assistenza interessate, laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione delle nei confronti degli aventi diritto, nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. **Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.**

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (**cd. seggio volante**), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le Amministrazioni comunali ed il Direttore Generale dell'ASL vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purché siano elettori di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione** (20 novembre 2025), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
 - a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
- 3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente a quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e a una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma rientrando nel novero delle categorie di



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.

Si richiama su quanto precede l'attenzione sia delle Amministrazioni comunali che del Direttore delle Case Circondariali di questa provincia, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto, nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano preliminarmente le indicazioni già fornite con circolare prot. n. 140209 del 14/10/2025 concernente modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 - gli elettori *“affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile”* o *“affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione”*, possono votare se abitano in un qualsiasi comune della regione Campania.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora in altro comune della regione, **entro il settimo giorno antecedente alla data della votazione**, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati, l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.



Prefettura di Caserta

Ufficio Territoriale del Governo

Tutti i Sindaci o Commissari interessati, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

Le Amministrazioni comunali dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

Si richiama l'attenzione del Direttore Generale dell'ASL affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio delle prescritte certificazioni per il voto domiciliare.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (cd. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti-letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione



P r e f e t t u r a d i C a s e r t a

U f f i c i o T e r r i t o r i a l e d e l G o v e r n o

in più per ogni seggio “volante” o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale personale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Presidenti delle sezioni elettorali e di tutto il personale interessato per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si ringrazia.

IL DIRIGENTE AREA II
Viceprefetto
(Montemarano)

LG